COMUNE DI BASELGA DI PINÉ
Provincia di Trento

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

Relazione ai sensi dell'art. 24 co. 4-bis della L.P. 27/2010 e ss.mm.ii.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento
Gestione del nido d'infanzia comunale nel biennio 01.09.2025-31.07.2027 (CIG B1A0325E69)

Importo dell'affidamento
€ 955.994,26 oltre oneri fiscali

Ente affidante
Comune di Baselga di Piné C.F. 00146270228

Tipo di affidamento
Contratto d'appalto

Modalità di affidamento
Procedura aperta sopra soglia ai sensi degli articoli 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'OEPV

Durata del contratto
Due anni, con opzione di proroga di ulteriori due anni

Territorio interessato dal servizio affidato
Comune di Baselga di Piné

Soggetto responsabile della compilazione
Nominativo: Tatiana Lauriola
Ente di riferimento: Comune di Baselga di Piné
Area/servizio: Segreteria generale
Telefono: 0461 557024
Email/PEC: comune@comune.baselgadipine.tn.it comunebaselgadipine@pec.it
Data di redazione: dicembre 2025

SEZIONE A – CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A1. Contesto giuridico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'abrogato art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, aveva prescritto "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", secondo il quale "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedeva infatti che, ai predetti fini, l'affidamento del servizio fosse effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Nel mese di dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, avente a oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Nell'ordinamento provinciale detta normativa è stata recepita, con alcune peculiarità, con l'art. 5 della l.p. 30 dicembre 2024 n. 12, che ha integrato l'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010 n. 27 introducendo un comma 4-bis, ai sensi del quale "gli enti locali o le loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, predispongono una relazione nella quale per ogni servizio affidato, rappresentano l'andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto o disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione. Tale relazione è predisposta in occasione dell'adempimento da parte dei medesimi, ai sensi del comma 4, dell'obbligo previsto dall'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005; in prima applicazione la relazione è redatta in ogni caso entro il 31 dicembre 2025".

L'obiettivo della presente relazione è quello di illustrare i contenuti previsti dalle predette norme, con riferimento all'affidamento della gestione del nido d'infanzia comunale nel biennio 01.09.2025-31.07.2027 alla Società "La Coccinella Società Cooperativa sociale ONLUS", con sede legale a Cles (TN), Viale Degasperi n. 19, codice fiscale e partita I.V.A. 01487610220.

I servizi della prima infanzia sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali a rilevanza economica; gli asili nido concorrono alla crescita dei bambini e al sostegno genitoriale. Tale tipologia di servizio ha la finalità di garantire il benessere psico-fisico dei bambini favorendo lo sviluppo delle potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali, nel rispetto dell'identità individuale e culturale di ognuno. Pur nella loro specificità, detti servizi contribuiscono a supportare la genitorialità e a creare una relazione sociale fra le famiglie. Particolare attenzione è rivolta ai bambini e alle famiglie fragili. Il bambino è considerato una persona con specifiche abilità e competenze fin dalla più tenera età.

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/C, al Considerando 5 ribadisce la piena libertà per le amministrazioni pubbliche nell'organizzare i servizi e le attività di proprio interesse secondo le modalità operative e gestionali ritenute più adeguate.

In base al Considerando 5 infatti: "E' opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione

di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi dellapresente direttiva (…)".

Secondo la normativa dell'Unione europea, le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e imprenditoriale sono le seguenti:

a) Esternalizzazione a terzi mediante procedure a evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
b) Società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
c) Gestione "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 prevede che
   "Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa
   1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
   2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
   3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (…)".

A2. Personale e clausole sociali

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, per gli appalti ad alta intensità di manodopera l'aggiudicatario è tenuto ad assumere nel proprio organico, prima dall'affidamento, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 32 co. 4 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, garantendo l'applicazione del CCpL di settore, sempre che gli interessati ne confermino l'interesse e la volontà.

Ai sensi del co. 3 della L.P. 2/2016 "l'aggiudicatario è tenuto a eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto".

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B1. Caratteristiche del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione del Nido d'infanzia comunale nel biennio 01.09.2025 - 31.07.2027, con opzione di proroga di ulteriori due anni, alle condizioni stabilite nel contratto di appalto n. 1467/Rep. atti pubblico amministrativi, del Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica e economica resa dall'operatore economico in sede di gara.

Le funzioni, i servizi e le prestazioni devono essere organizzate e rese in modo puntuale e diligente nel pieno rispetto della qualità complessiva e dei parametri specifici previsti dalla vigente normativa in materia, dal capitolato comprensivo di allegati e dall'offerta presentata in sede di gara.

Il servizio nido è attivo presso la struttura di Via A. De Gasperi, dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 ed accoglie solo i bambini residenti nel Comune di Baselga di Piné.
L'apertura del servizio non segue il calendario scolastico.
L'Asilo Nido è rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Sono previste due opzioni di frequenza: tempo pieno dalle ore 7:30 alle ore 17:30; part-time dalle ore 7:30 alle 12:30 con consumazione del pasto, oppure dalle 12:30 alle 17:30.
Il calendario dell'anno educativo è costituito da 47 settimane di frequenza dell'utenza, compresi i periodi di adattamento durante la prima fase di inserimento del bambino.

Il servizio di nido d'infanzia persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:
- rispondere adeguatamente alle esigenze educative, ludiche e di cura dei minori;
- considerare globalmente i processi di crescita psico-fisica dei bambini, prestando particolare attenzione a eventuali criticità, individuando e prevenendo possibili situazioni di disagio e/o emarginazione;
- porre particolare attenzione al confronto e al lavoro di rete con i servizi comunali, l'associazionismo e le famiglie degli tenti, l'istituzione scolastica, oltre che con tutti gli altri ambiti sociali e ricreativi qui non menzionati, che si interfacciano con I servizi o che riguardano i singoli utenti;
- facilitare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro dei genitori;
- valutare con attenzione le esigenze dei bambini e delle loro famiglie, provvedendo ad adeguare la modalità operativa alle esigenze emergenti;
- favorire l'integrazione dei servizi con le altre attività presenti sul territorio, con particolare attenzione alla partecipazione, da parte degli educatori, agli ambiti di messa in rete nel coordinamento e nella supervisione della macro organizzazione dei servizi per l'infanzia, promossa in accordo con altri servizi territoriali o extraterritoriali;
- promuovere attività riguardanti le politiche sociali, con particolare riferimento a favorire il benessere della famiglia e dei minori attraverso iniziative a contenuto informativo, formativo, ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie;
- collaborare alla diffusione della cultura della rete di offerta pubblica e della collettività nell'ambito dei servizi rivolti all'infanzia, favorendo la conoscenza e l'uso consapevole dei servizi offerti dal territorio e dalla collettività nell'ambito educativo, scolastico, ludico, di sussidiarietà, di educazione alla salute e di prevenzione del disagio/promozione del benessere, con particolare attenzione al favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili ed immigrati, oltre che delle loro famiglie;
- promuovere attività riguardanti le politiche per la prima infanzia attraverso iniziative a contenuto ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie.

B2. Obblighi di servizio pubblico

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite

un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire a tutti un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In via generale, i contenuti dell'affidamento corrispondono ai servizi e alle attività descritte al paragrafo precedente. La gestione dei servizi cimiteriali sarà pertanto gravata da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmente dall'Ente pubblico titolare del servizio e imposti all'affidatario.

In via generale gli obblighi di servizio imposti all'esecutore dei servizi cimiteriali sono i seguenti:

a. **Uguaglianza**: L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti del servizio e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali pertutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti.
b. **Imparzialità**: La società avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.
c. **Continuità**: L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili alla società quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
d. **Partecipazione**: La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della società. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
e. **Efficienza**, efficacia ed economicità, trasparenza: Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.
f. **Legittimità**: Per l'espletamento dei servizi la società dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le relative disposizioni anche alle ditte alle quali affidi singoli incarichi e/o servizi, nel rispettodella disciplina degli appalti pubblici in vigore.
g. **Compensazioni**: In via generale, la determinazione del corrispettivo a compensazione degli obblighi di servizio pubblico è funzionale alla copertura dei costi di gestione del servizio.

Tali principi si inquadrano in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

Gli aspetti del progetto sono definiti dagli obblighi indicati nel capitolato speciale d'appalto, integrati in sede di offerta tecnica da parte dell'appaltatore.
Di seguito gli obblighi che l'appaltatore dovrà rispettare.
Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore garantisce l'apertura del nido d'infanzia 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì per il periodo dal 1° settembre al 31 luglio. Complessivamente il nido d'infanzia rimane chiuso al pubblico per 30 (trenta) giorni lavorativi ogni annualità, mese di agosto compreso.
L'Appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
Nell'erogazione del servizio, l'Appaltatore deve attenersi agli *standards* e a criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché da ulteriori documenti adottati dall'Amministrazione comunale.
L'Appaltatore deve inoltre:

redigere all'avvio dell'anno educativo e dare attuazione al progetto pedagogico ed educativo. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, ad aggiornare e presentare all'ufficio comunale competente il proprio progetto educativo coerentemente con quello presentato in sede di offerta. Qualora l'Amministrazione rilevi incompatibilità con la

l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni comunali entro 10 giorni dal ricevimento delle osservazioni, salvo quanto previsto dall' art. 28 del presente capitolato;

presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;

partecipare, su richiesta del Comune, a progetti e alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie rendendosi, inoltre, disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni. È fatto divieto all'affidatario assumere qualsiasi tipo di iniziativa diretta o indiretta connessa con lo svolgimento del servizio che coinvolga soggetti esterni all'organizzazione aziendale dell'affidatario medesimo, senza averne preliminarmente concordato le modalità con il Servizio comunale di merito, il quale valuterà ogni singola iniziativa. Tutte le iniziative prima di essere attivate devono ottenere espressa autorizzazione da parte di detto Servizio;

garantire la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione comunale e con gli organi di partecipazione e gestione dell'asilo nido;

mantenere rapporti costanti con il comune o la PAT tramite il proprio pedagogista / psicologo al fine di programmare le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica, effettuare verifiche periodiche sulla conduzione pedagogica del servizio, concordare progetti di formazione del personale, segnalare eventuali problematiche rilevate all'interno della struttura;

garantire l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori, anche mediante la presentazione del progetto educativo di ciascun anno educativo, nonché attraverso ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto pedagogico ed educativo;

comunicare mensilmente al servizio competente le presenze del personale applicato al nido d'infanzia. Giornalmente dovrà essere registrata la presenza del personale educativo e dei bambini presenti nei diversi momenti della giornata; il registro/file deve essere custodito al nido d'infanzia;

formare adeguatamente il proprio personale e comunicare al Comune, all'inizio di ogni anno educativo, l'elenco delle azioni formative obbligatorie e aggiuntive che saranno proposte al personale e fornire a conclusione dell'anno educativo l'elenco consuntivo delle azioni realizzate;

fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni documentazione ed informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente all'espletamento del servizio, compresa l'applicazione delle condizioni generali di erogazione del servizio di prolungamento orario, anche mediante la compilazione di modulistica predefinita dal Comune;

garantire il collegamento con le scuole dell'infanzia del territorio al fine di un ottimale inserimento dal nido alla scuola dell'infanzia;

redigere al termine di ogni anno educativo una relazione annuale dettagliata sull'andamento complessivo del servizio e sull'attività svolta da trasmettere al Comune di Baselga di Pinè, anche al fine di dimostrare la rispondenza dell'attività svolta con il contenuto del progetto pedagogico educativo e organizzativo gestionale presentato all'avvio dell'anno educativo e per gli anni successivi; la relazione, che sarà presentata alla Giunta comunale entro il 30 settembre successivo, dovrà essere corredata di dati numerici relativi al servizio erogato (a titolo esemplificativo: nr. bambini, nr. presenze, nr. assenze, nr. fruizioni anticipo/posticipo ecc.) e dovrà essere allegato altresì un prospetto dei costi sostenuti per le utenze;

fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno ai fini della valutazione dell'attività espletata;

adottare la "Carta dei servizi" entro i primi 3 (tre) mesi dall'inizio della gestione;

garantire l'adempimento alla normativa vigente in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D. LGS. 39/2014;

garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e gli orari;

garantire agli utenti la possibilità di modificare la modalità di fruizione del servizio, da tempo pieno a part-time e viceversa;

garantire la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;

in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore si impegna, in riferimento alle prestazioni previste dal presente capitolato, a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dalle vigenti informazioni all'utenza, e a dare avviso immediato dello sciopero all'Amministrazione comunale;

provvedere annualmente alla somministrazione dei questionari, elaborati di concerto con l'Amministrazione comunale, volti alla rilevazione della soddisfazione dell'utenza e collaborare a ogni altra eventuale indagine o rilevazione richiesta dal Servizio di merito del Comune;

richiedere preventivamente il nulla-osta al Comune per ospitare personale in tirocinio dei diversi istituti scolastici;

garantire, integrare e sostituire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico – sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia i beni:

beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico sanitario (es: pannolini, fazzoletti, salviette, altro), cancelleria;

beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es: tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte, altro), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es: piatti, bicchieri, posate, altro), materiale didattico, giochi.

L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.

provvedere a mantenere, a propria cura e spese, le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale;

provvedere, in caso di necessità, a propria cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dall'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna, completo di inventario aggiornato allegato al presente capitolato, al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Il Comune si riserva la facoltà di valutare le richieste motivate dell'appaltatore relativamente a ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziatesi nell'arco di vigenza contrattuale, compatibilmente alle risorse disponibili in bilancio.

provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna alla stessa, compresa la regolare potatura delle piante e delle fioriere del giardino pensile al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di efficienza e a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti, la sostituzione di vetri, la riparazione o sostituzione di serrature maniglie rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere parapetti e recinzioni, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'articolo 77 comma 1 lett. a) della L. P. 4 agosto 2015 n.15 e alle disposizioni del codice civile in materia di manutenzione ordinaria.

al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) (all.5), che sarà allegato al contratto.

operare nel rispetto dell'ambiente, e in particolare:

provvedere alla rimozione di rifiuti e al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;

sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione comunale e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;

rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate dal Comune nel sistema di gestione ambientale e trasmettere allo stesso, se richiesti, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;

segnalare tempestivamente al Comune eventuali necessità di manutenzione straordinaria dell'immobile, delle pertinenze e dei beni consegnati, giusta l'inventario allegato al presente capitolato, nonché di manutenzione ordinaria degli impianti.

Nel primo anno educativo (01.09.2025-31.07.2026), sono a carico dell'affidatario le spese relative a: servizio acquedotto (acqua potabile, fognatura ecc.), asporto rifiuti solidi urbani, telefono (compreso l'accesso alla rete internet); le spese di energia elettrica, riscaldamento, gas e gestione calore sono imputate all'affidatario in misura pari al 50% della spesa fatturata per l'intero edificio.

Successivamente al trasferimento nella nuova struttura in via di realizzazione, prevista nell'anno educativo 2026-2027, sono a carico dell'affidatario le spese relative a: servizio acquedotto (acqua potabile, fognatura ecc.), asporto rifiuti solidi urbani, telefono (compreso l'accesso alla rete internet), energia elettrica, riscaldamento, gas e gestione calore.

SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C1. Specificazione della modalità di affidamento prescelta

L'affidamento dei servizi di gestione nido d'infanzia comunale alla Società Cooperativa Sociale LA COCCINELLA è avvenuto all'esito di procedura aperta sopra soglia ai sensi degli articoli 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delegando all'espletamento della procedura di gara il Consorzio dei Comuni Trentini in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza qualificata secondo la normativa statale in materia di qualificazione (art. 62 del D.Lgs. 36/2023).

Il corrispettivo per l'appaltatore è determinato da una quota mensile per ogni posto occupato fino alla capienza massima, per il periodo settembre – luglio di ogni anno educativo inclusi i periodi di interruzione per vacanze in corrispondenza di festività natalizie e pasquali. L'importo unitario offerto è fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, salvo il caso di revisione dei prezzi, in aumento o diminuzione, ammessa esclusivamente se le variazioni accertate, rispetto al prezzo originario, risultano, in valore assoluto, superiori al 5,00 %.
Il corrispettivo unitario mese/bambino è calcolato facendo riferimento a un posto occupato a tempo pieno corrispondente a 10 h giornaliere dalle 7.30 alle 17.30. Nel caso di bambini iscritti a tempo ridotto il compenso da corrispondere all'Appaltatore sarà calcolato nella misura dei 2/3 del compenso stabilito per il servizio (10 ore giornaliere).
In caso di fruizione dell'anticipo (7.00-7.30) e/o del posticipo (17.30-18.00), il compenso da corrispondere all'Appaltatore sarà calcolato in proporzione.

Con la determinazione n. 577 di data 12.08.2025 è stato preso atto che all'esito della procedura di gara è risultata aggiudicataria del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale nel biennio 01.09.2025-31.07.2027 la Cooperativa Sociale La Coccinella Onlus con sede a Cles (TN) viale Degasperi n. 19, partita I.V.A. 01487610220, dietro il corrispettivo contrattuale di € 955.994,26 oltre Iva 5%.
Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 18.08.2025 sub n. 1467/Rep. atti pubblici amministrativi.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DELLA SCELTA

D1. Verifica convenienza economica e comparazione con opzioni alternative

Come esposto in premessa, la forma gestionale del servizio di nido d'infanzia, attuata a partire dal

2009 con l'istituzione del servizio, è l'affidamento a terzi mediante espletamento di gara con procedura a evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Le motivazioni di tale scelta sono riepilogate nella deliberazione consiliare n. 41 di data 29.11.2018 con la quale è stata approvata tale modalità di gestione, e che di seguito si richiamano:

- il Comune non è attualmente dotato di una struttura organizzativa che per risorse umane e professionalità sia in grado di gestire direttamente il servizio di asilo nido;
- l'individuazione dell'affidatario del servizio attraverso una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dà garanzie che il soggetto gestore avrà l'esperienza e i requisiti professionali per una gestione efficiente del servizio istituzionale, ma anche per l'attivazione e la promozione di attività integrative volte a valorizzare la struttura stessa;
- dal punto di vista economico una gestione imprenditoriale del servizio potrà garantire al Comune un contenimento dei costi pur garantendo un elevato standard di qualità;
- l'affidamento del servizio per la durata di 5 anni (tre anni più eventuale proroga di due anni) rappresenta un termine di durata congruo per consentire al soggetto gestore di operare i necessari investimenti in termini di risorse umane e strumentali. Inoltre tale durata consente l'abbattimento del rischio di discontinuità educativa e gestionale connesso a durate inferiori: ciò va a vantaggio innanzitutto dell'utenza grazie alla maggior durata e stabilità nella gestione che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza e garanzia di qualità per la delicatezza delle relazioni.

La proposta tecnico economica della Società Cooperativa Sociale LA COCCINELLA è stata ritenuta congrua in relazione alla tipologia organizzativa complessiva del servizio.

Allo stato attuale la gestione del servizio si sta svolgendo regolarmente nel rispetto degli obblighi contrattuali.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 201/2022.

La legge provinciale non individua obblighi di pubblicazione e/o trasmissione ad altre Autorità della ricognizione in oggetto.
In relazione all'analogo provvedimento codificato dall'art. 30 d.lgs. n. 201/2022, la norma statale prevede invece la pubblicazione senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e la contestuale trasmissione all'ANAC, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione (art. 31 co. 1-2 d.lgs. n. 201/2022).
In coerenza con i principi di trasparenza e leale collaborazione, si intende prudenzialmente provvedere, pur nel silenzio della norma provinciale, agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione previsti dall'art. 31 co. 1-2 d.lgs. n. 201/2022.

Baselga di Piné, 29 dicembre 2025

Il Vicesegretario generale
Dott.ssa Tatiana Lauriola

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile.

Allegato: Capitolato speciale d'appalto